Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 luglio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1685.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale « Aldovrandi » di Stato in Bologna per il commercio, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Bologna una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale « Aldovrandi » di Bologna è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

stenodattilografo (biennale);
contabile d'azienda (triennale);
segretario d'azienda (triennale), n. 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; matematica; materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; pratica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amminisrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 78.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 7. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Bologna

n. 1 sezione per stenodattilografo (biennale)
n. 1 sezione per contabile d'azienda (triennale)
n. 2 sezioni per segretario d'azienda (trennnale)
per complessive n. 11 classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	4
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 234 settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1686**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in Avellino, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Avellino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Avellino è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
segretario d'azienda (triennale;
contabile d'azienda (triennale);
applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; matematica; materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; pratica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 59.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 6. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Avellino

n. 1 sezione per segretario d'azienda (triennale)
n. 1 sezione per contabile d'azienda (triennale)
n. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale) per complessive n. 8 classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedra d'insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 176 settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 13 luglio 1965, n. 825.

Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle tabelle *A, B, C, D, E, F, G* e *H*, annesse alla presente legge, è stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi, nonchè gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Art. 2.

L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

Art. 3.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è esonerata dal pagamento, all'atto dell'importazione, dei diritti di confine dovuti sui generi soggetti a monopolio fiscale previsti nelle tabelle annesse alla presente legge, ad essa destinati per la vendita al pubblico.

I diritti di confine, riscossi nella misura vigente all'atto della vendita, a norma dell'articolo 2, sono dalla stessa Amministrazione dei monopoli versati ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi.

Per i tabacchi lavorati introdotti ai sensi del precedente comma è dovuta, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari a quella prevista all'articolo 1 per i prodotti della stessa marca iscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, per la marca iscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia più prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalità per l'introduzione dei tabacchi lavorati di cui al presente articolo, al fine di assicurare la legittimità della loro detenzione e circolazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

Art. 5.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si renda necessaria la loro variazione con la procedura prevista al precedente articolo 2.

L'ammontare dell'imposta di consumo, nonchè gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio sono stabiliti, per ciascuno dei prezzi di cui al precedente comma, nelle stesse misure previste nelle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 51 e 53 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, la legge 11 aprile 1959, n. 137, e la legge 21 ottobre 1960, n. 1311.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
240	1.053	110	97	1.500
560	1.200	110	130	2.000
840	1.388	110	162	2.500
1.120	1.575	110	195	3 000
1.400	1.763	110	227	3.500
1.680	1.950	110	260	4.000

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
480	3.060	200	260	4.000
515	3.259	200	276	4.250
560	3.448	200	292	4.500
605	3.636	200	309	4.750
650	3.825	200	325	5.000
785	3.924	200	341	5.250
830	4.113	200	357	5.500
885	4.291	200	374	5.750
930	4.480	200	390	6.000
975	4.669	200	406	6.250
1.020	4.858	200	422	6.500
1.065	5.046	200	439	6.750
1.120	5.225	200	455	7.000
1.165	5.414	200	471	7.250
1.210	5.603	200	487	7.500
1.255	5.791	200	504	7.750
1.300	5.980	200	520	8.000
1.355	6.159	200	536	8.250
1.400	6.348	200	552	8.500
1.445	6.536	200	569	8.750
1.660	6.555	200	585	9.000
1.715	6.734	200	601	9.250
1.760	6.923	200	617	9.500
1.815	7.101	200	634	9.750
1.870	7.280	200	650	10.000
1.915	7.469	200	666	10.250

Segue TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
1.970	7.648	200	682	10.500
2.025	7.826	200	699	10.750
2.070	8.015	200	715	11.000
2.125	8.194	200	731	11.250
2.180	8.373	200	747	11.500
2.225	8.561	200	764	11.750
2.280	8.740	200	780	12.000
2.335	8.919	200	796	12.250
2.390	9.098	200	812	12.500
2.435	9.286	200	829	12.750
2.490	9.465	200	845	13.000
2.545	9.644	200	861	13.250
2.600	9.823	200	877	13.500
2.655	10.001	200	894	13.750
2.710	10.180	200	910	14.000
2.765	10.359	200	926	14.250
2.820	10.538	200	942	14.500
2.875	10.716	200	959	14.750
2.930	10.895	200	975	15.000
2.985	11.074	200	991	15.250
3.040	11.253	200	1.007	15.500
3.095	11.431	200	1.024	15.750
3.150	11.610	200	1.040	16.000
3.205	11.789	200	1.056	16.250
3.260	11.968	200	1.072	16.500
3.315	12.146	200	1.089	16.750
3.370	12.325	200	1.105	17.000
3.425	12.504	200	1.121	17.250
3.480	12.683	200	1.137	17.500
3.535	12.861	200	1.154	17.750
3.590	13.040	200	1.170	18.000
3.645	13.219	200	1.186	18.250
3.700	13.398	200	1.202	18.500
3.755	13.576	200	1.219	18.750
3.810	13.755	200	1.235	19.000
3.865	13.934	200	1.251	19.250
3.920	14.113	200	1.267	19.500
3.975	14.291	200	1.284	19.750
4.030	14.470	200	1.300	20.000
4.085	14.649	200	1.316	20.250
4.140	14.828	200	1.332	20.500
4.195	15.006	200	1.349	20.750
4.250	15.185	200	1.365	21.000
4.305	15.364	200	1.381	21.250
4.360	15.543	200	1.397	21.500
4.415	15.721	200	1.414	21.750
4.470	15.900	200	1.430	22.000
4.525	16.079	200	1.446	22.250
4.580	16.258	200	1.462	22.500
4.635	16.436	200	1.479	22.750
4.690	16.615	200	1.495	23.000
4.745	16.794	200	1.511	23.250
4.800	16.973	200	1.527	23.500
4.855	17.151	200	1.544	23.750
4.910	17.330	200	1.560	24.000
4.965	17.509	200	1.576	24.250
5.020	17.688	200	1.592	24.500
5.075	17.866	200	1.609	24.750
5.130	18.045	200	1.625	25.000

TABELLA ALLEGATO C

SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
—	—	—	—	—
		Comuni		
3.998	2.334	400	468	7.200
4.490	2.590	400	520	8.000
4.680	3.335	400	585	9.000
4.870	4.080	400	650	10.000
5.050	4.835	400	715	11.000
5.240	5.580	400	780	12.000
		Altri		
2.420	6.530	400	650	10.000
2.700	7.185	400	715	11.000
2.980	7.840	400	780	12.000
3.270	8.485	400	845	13.000
3.550	9.140	400	910	14.000
3.830	9.795	400	975	15.000
4.110	10.450	400	1.040	16.000
4.390	11.105	400	1.105	17.000
4.680	11.750	400	1.170	18.000
4.960	12.405	400	1.235	19.000
5.240	13.060	400	1.300	20.000
5.520	13.715	400	1.365	21.000
5.800	14.370	400	1.430	22.000
6.090	15.015	400	1.495	23.000
6.370	15.670	400	1.560	24.000
6.650	16.325	400	1.625	25.000
6.930	16.980	400	1.690	26.000
7.210	17.635	400	1.755	27.000
7.500	18.280	400	1.820	28.000
7.780	18.935	400	1.885	29.000
8.060	19.590	400	1.950	30.000
8.340	20.245	400	2.015	31.000
8.620	20.900	400	2.080	32.000
8.910	21.545	400	2.145	33.000
9.190	22.200	400	2.210	34.000
9.470	22.855	400	2.275	35.000
9.750	23.510	400	2.340	36.000
10.030	24.165	400	2.405	37.000
10.320	24.810	400	2.470	38.000
10.600	25.465	400	2.535	39.000
10.880	26.120	400	2.600	40.000
11.160	26.775	400	2.665	41.000
11.440	27.430	400	2.730	42.000
11.730	28.075	400	2.795	43.000
12.010	28.730	400	2.860	44.000
12.290	29.385	400	2.925	45.000
12.570	30.040	400	2.990	46.000
12.850	30.695	400	3.055	47.000
13.140	31.340	400	3.120	48.000
13.420	31.995	400	3.185	49.000
13.700	32.650	400	3.250	50.000
13.980	33.305	400	3.315	51.000
14.260	33.960	400	3.380	52.000
14.550	34.605	400	3.445	53.000
14.830	35.260	400	3.510	54.000
15.110	35.915	400	3.575	55.000

(a) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
—	—	—	—	—
15.390	36.570	400	3.640	56.000
15.670	37.225	400	3.705	57.000
15.960	37.870	400	3.770	58.000
16.240	38.525	400	3.835	59.000
16.520	39.180	400	3.900	60.000
16.800	39.835	400	3.965	61.000
17.080	40.490	400	4.030	62.000
17.370	41.135	400	4.095	63.000
17.650	41.790	400	4.160	64.000
17.930	42.445	400	4.225	65.000
18.210	43.100	400	4.290	66.000
18.490	43.755	400	4.355	67.000
18.780	44.400	400	4.420	68.000
19.060	45.055	400	4.485	69.000
19.340	45.710	400	4.550	70.000
19.620	46.365	400	4.615	71.000
19.900	47.020	400	4.680	72.000
20.190	47.665	400	4.745	73.000
20.470	48.320	400	4.810	74.000
20.750	48.975	400	4.875	75.000
21.030	49.630	400	4.940	76.000
21.310	50.285	400	5.005	77.000
21.600	50.930	400	5.070	78.000
21.880	51.585	400	5.135	79.000
22.160	52.240	400	5.200	80.000
22.440	52.895	400	5.265	81.000
22.720	53.550	400	5.330	82.000
23.010	54.195	400	5.395	83.000
23.290	54.850	400	5.460	84.000
23.570	55.505	400	5.525	85.000
23.850	56.160	400	5.590	86.000
24.130	56.815	400	5.655	87.000
24.420	57.460	400	5.720	88.000
24.700	58.115	400	5.785	89.000
24.980	58.770	400	5.850	90.000
25.260	59.425	400	5.915	91.000
25.540	60.080	400	5.980	92.000
25.830	60.725	400	6.045	93.000
26.110	61.380	400	6.110	94.000
26.390	62.035	400	6.175	95.000
26.670	62.690	400	6.240	96.000
26.950	63.345	400	6.305	97.000
27.240	63.990	400	6.370	98.000
27.520	64.645	400	6.435	99.000
27.800	65.300	400	6.500	100.000
28.080	65.955	400	6.565	101.000
28.360	66.610	400	6.630	102.000
28.650	67.255	400	6.695	103.000
28.930	67.910	400	6.760	104.000
29.210	68.565	400	6.825	105.000
29.490	69.220	400	6.890	106.000
29.770	69.875	400	6.955	107.000
30.060	70.520	400	7.020	108.000
30.340	71.175	400	7.085	109.000
30.620	71.830	400	7.150	110.000
30.900	72.485	400	7.215	111.000
31.180	73.140	400	7.280	112.000
31.470	73.785	400	7.345	113.000
31.750	74.440	400	7.410	114.000

Segue Tabella Allegato *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
—	—	—	—	—
32.030	75.095	400	7.475	115.000
32.310	75.750	400	7.540	116.000
32.590	76.405	400	7.605	117.000
32.880	77.050	400	7.670	118.000
33.160	77.705	400	7.735	119.000
33.440	78.360	400	7.800	120.000
33.720	79.015	400	7.865	121.000
34.000	79.670	400	7.930	122.000
34.290	80.315	400	7.995	123.000
34.570	80.970	400	8.060	124.000
34.850	81.625	400	8.125	125.000
35.130	82.280	400	8.190	126.000
35.410	82.935	400	8.255	127.000
35.700	83.580	400	8.320	128.000
35.980	84.235	400	8.385	129.000
36.260	84.890	400	8.450	130.000

Tabella Allegato *D*

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
—	—	—	—	—
		Comuni		
3.728	2.604	400	468	7.200
4.190	2.890	400	520	8.000
4.430	4.520	400	650	10.000
4.600	6.220	400	780	12.000
		Altri		
1.570	5.310	600	520	8.000
2.180	6.570	600	650	10.000
2.770	7.850	600	780	12.000
3.340	9.150	600	910	14.000
3.890	10.470	600	1.040	16.000
4.420	11.810	600	1.170	18.000
4.930	13.170	600	1.300	20.000
5.420	14.350	600	1.430	22.000
5.890	15.950	600	1.560	24.000

(*b*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

Tabella Allegato *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
—	—	—	—	—
620	5.893	500	487	7.500
655	6.091	500	504	7.750
680	6.300	500	520	8.000
715	6.499	500	536	8.250

Segue Tabella Allegato *E*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
—	—	—	—	—
750	6.698	500	552	8.500
775	6.906	500	569	8.750
810	7.105	500	585	9.000
835	7.314	500	601	9.250
870	7.513	500	617	9.500
905	7.711	500	634	9.750
920	7.930	500	650	10.000
965	8.119	500	666	10.250
1.010	8.308	500	682	10.500
1.045	8.506	500	699	10.750
1.090	8.695	500	715	11.000
1.125	8.894	500	731	11.250
1.160	9.093	500	747	11.500
1.195	9.291	500	764	11.750
1.230	9.490	500	780	12.000
1.265	9.689	500	796	12.250
1.310	9.878	500	812	12.500
1.345	10.076	500	829	12.750
1.390	10.265	500	845	13.000
1.425	10.464	500	861	13.250
1.470	10.653	500	877	13.500
1.505	10.851	500	894	13.750
1.550	11.040	500	910	14.000
1.585	11.239	500	926	14.250
1.630	11.428	500	942	14.500
1.665	11.626	500	959	14.750
1.710	11.815	500	975	15.000
1.745	12.014	500	991	15.250
1.780	12.213	500	1.007	15.500
1.825	12.401	500	1.024	15.750
1.890	12.570	500	1.040	16.000
1.975	12.719	500	1.056	16.250
2.080	12.848	500	1.072	16.500
2.205	12.956	500	1.089	16.750
2.350	13.045	500	1.105	17.000
2.515	13.114	500	1.121	17.250
2.680	13.183	500	1.137	17.500
2.845	13.251	500	1.154	17.750
3.010	13.320	500	1.170	18.000
3.175	13.389	500	1.186	18.250
3.320	13.478	500	1.202	18.500
3.445	13.586	500	1.219	18.750
3.550	13.715	500	1.235	19.000
3.635	13.864	500	1.251	19.250
3.720	14.013	500	1.267	19.500
3.785	14.181	500	1.284	19.750
3.860	14.340	500	1.300	20.000
3.925	14.509	500	1.316	20.250
4.000	14.668	500	1.332	20.500
4.065	14.836	500	1.349	20.750
4.140	14.995	500	1.365	21.000
4.205	15.164	500	1.381	21.250
4.280	15.323	500	1.397	21.500
4.345	15.491	500	1.414	21.750
4.420	15.650	500	1.430	22.000
4.485	15.819	500	1.446	22.250
4.560	15.978	500	1.462	22.500
4.625	16.146	500	1.479	22.750

Segue Tabella Allegato *E*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
4.700	16.305	500	1.495	23.000
4.765	16.474	500	1.511	23.250
4.840	16.633	500	1.527	23.500
4.905	16.801	500	1.544	23.750
4.980	16.960	500	1.560	24.000
5.045	17.129	500	1.576	24.250
5.120	17.288	500	1.592	24.500
5.185	17.456	500	1.609	24.750
5.260	17.615	500	1.625	25.000
5.325	17.784	500	1.641	25.250
5.400	17.943	500	1.657	25.500
5.465	18.111	500	1.674	25.750
5.540	18.270	500	1.690	26.000

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Tabella Allegato *F*

SALI

Prezzo richiesto dal fornitore per quintale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per quintale
340	3.860	1.320	480	6.000
610	4.510	1.320	560	7.000
890	5.150	1.320	640	8.000
1.160	5.800	1.320	720	9.000
1.440	6.440	1.320	800	10.000
1.990	7.730	1.320	960	12.000
2.540	9.020	1.320	1.120	14.000
3.100	10.300	1.320	1.280	16.000
3.650	11.590	1.320	1.440	18.000
4.200	12.880	1.320	1.600	20.000
4.750	14.170	1.320	1.760	22.000
5.300	15.460	1.320	1.920	24.000
5.860	16.740	1.320	2.080	26.000
6.410	18.030	1.320	2.240	28.000
6.960	19.320	1.320	2.400	30.000

Tabella Allegato *G*

CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (d)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (d)
		Tubetti		
150	240	150	60	600
174	270	150	66	660
195	285	150	70	700
220	305	150	75	750
250	320	150	80	800
270	345	150	85	850
295	365	150	90	900
320	385	150	95	950
350	400	150	100	1.000
395	445	150	110	1.100
440	490	150	120	1.200

Segue Tabella Allegato *G*

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (d)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (d)
490	530	150	130	1.300
540	570	150	140	1.400
590	610	150	150	1.500
640	650	150	160	1.600
690	690	150	170	1.700
740	730	150	180	1.800
790	770	150	190	1.900
840	810	150	200	2.000
		Cartine		
320	880	150	150	1.500
340	950	150	160	1.600
370	1.010	150	170	1.700
400	1.070	150	180	1.800
415	1.145	150	190	1.900
430	1.220	150	200	2.000
460	1.280	150	210	2.100
490	1.340	150	220	2.200
520	1.400	150	230	2.300
550	1.460	150	240	2.400
580	1.520	150	250	2.500
610	1.580	150	260	2.600
640	1.640	150	270	2.700
665	1.705	150	280	2.800
695	1.765	150	290	2.900
725	1.825	150	300	3.000
755	1.885	150	310	3.100
780	1.950	150	320	3.200
810	2.010	150	330	3.300
840	2.070	150	340	3.400
870	2.130	150	350	3.500

(d) Il pacco contiene 1000 tubetti; la scatola, 100 tubetti da 40 cartine.

Tabella Allegato *H*

PIETRINE FOCAIE

Prezzo richiesto dal fornitore per pietrina	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pietrina
2	25	1,50	1,50	30
1,75	30	1,50	1,75	35
6	230	1,50	12,50	250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 826.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Breuil, dal titolo « Regina Vallis Augustanae », in comune di Valtournanche (Aosta).

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Breuil, dal titolo « Regina Vallis Augustanae », in frazione Breuil del comune di Valtournanche (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 68. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 827.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS.ma, in comune di Santa Maria a Monte (Pisa).

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Miniato in data 15 maggio 1964, integrato con dichiarazione del 20 gennaio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS.ma, in frazione Cerretti del comune di Santa Maria a Monte (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 828.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Buggerru (Cagliari).

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 24 giugno 1935, integrato con altro decreto del 5 maggio 1955, con prospetto del 1° agosto 1964 e con dichiarazione in data 11 gennaio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Buggerru (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 829.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 25 ottobre 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in contrada Molino del comune di Civitanova Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 830.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, in Caltanissetta.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 3 settembre 1964, integrato con dichiarazione dell'11 stessi mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 831.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Alberto Magno, Dottore e Confessore, in comune di Segrate (Milano).

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 5 settembre 1964, integrato con dichiarazione del 24 stessi mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Alberto Magno, Dottore e Confessore, in frazione Novegro del comune di Segrate (Milano). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa e autorizzata ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Lavagna (Genova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera di Lavagna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lavagna;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Amministrazione comunale di Lavagna, dalla Cooperativa C.L.E.D.A.I. e dal sig. Armando Salati;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per il vario andamento del terreno ed i cospicui caratteri di bellezza panoramica, con l'inserimento di gruppi di alberi e di nuclei architettonici caratteristici, costituisce un quadro naturale di grande importanza ambientale nonchè un complesso avente valore estetico tradizionale;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Lavagna, come appresso delimata: a sud, litorale marino; ovest, allineamento sull'asse del rettilineo anti-

stante la stazione ferroviaria sino all'alveo del rio dei Berissi; rio dei Berissi sino al confine con il comune di Cogorno; confine suddetto fino alla convergenza con il confine del comune di Né; nord, confine del comune di Né fino al monte Capenardo; est, confine con il comune di Sestri Levante, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Lavagna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

7) LAVAGNA: *Proposta di vincolo della fascia costiera.*

(*Omissis*).

7) LAVAGNA: *Proposta di vincolo della fascia costiera.*

Il prof. Dillon illustra i caratteri e gli aspetti della zona collinare di Lavagna. Dopo aver ricordato che già in precedenza si è provveduto a vincolare la fascia adiacente alla via Aurelia, precisa che nella parte orientale del comune di Lavagna, ove la via Aurelia non presenta di per sè caratteri di belvedere verso il mare, la soprastante collina costituisce un quadro panoramico degno di essere tutelato. Fin'ora la collina si è conservata abbastanza integra nei suoi elementi paesistici, ma attualmente si trova sotto la minaccia di gravi deturpazioni edilizie per cui è necessaria una adeguata azione di tutela. Già dal febbraio dell'anno in corso il Corpo forestale dello Stato (nota n. 1675 del 23 febbraio 1962) ha segnalato alla Soprintendenza ai monumenti l'esistenza di tale pericolo, ed ora si propone il vincolo della località al fine di disciplinare positivamente la futura attività edilizia.

Il rappresentante del comune di Lavagna esprime parere contrario all'imposizione del vincolo in quanto ritiene che esso non farebbe che soffocare la possibilità di sviluppo della zona. Il prof. Dillon ribatte osservando che le iniziative devono essere adeguatamente controllate perchè il paesaggio non venga deturpato ma al contrario valorizzato.

Su richiesta del presidente di pronunciarsi, la Commissione propone di includere nell'elenco delle bellezze naturali la zona sita nel territorio del comune di Lavagna così delimitata:

sud: litorale marino;

ovest: allineamento sull'asse del rettilineo antistante la stazione ferroviaria sino all'alveo del rio dei Berissi; rio dei Berissi sino al confine con il comune di Cogorno; confine suddetto fino alla convergenza con il confine del comune di Nè;

nord: confine con il comune di Nè fino al monte Capenardo;

est: confine con il comune di Sestri Levante.

La motivazione proposta è la seguente:

« Fascia collinare di notevole interesse paesistico per il vario ed interessante andamento del terreno ed i cospicui caratteri di bellezza naturale, con l'inserimento di gruppi di alberi e di nuclei architettonici caratteristici che hanno assunto il valore di spontaneità e di qualificazione ambientale ».

La proposta è approvata da tutti i membri ad eccezione del rappresentante del Comune.

(*Omissis*).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: prof. Giacomo RAITANO

(4605)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Nuove misure dei compensi unitari da corrispondere ai funzionari tecnici a riposo del Ministero dei lavori pubblici ed a quelli a riposo delle altre Amministrazioni dello Stato, iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Dicastero dei lavori pubblici, per l'espletamento dei collaudi di opere di conto dell'Amministrazione medesima.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 279, concernente le misure del compenso che si corrisponde ai funzionari a riposo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e delle altre Amministrazioni, iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei lavori pubblici, per l'esecuzione dei collaudi di opere di conto del Ministero medesimo;

Considerato che il seguente art. 3 prevede la facoltà, da parte del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, di stabilire aumenti o diminuzioni percentuali sulle misure del compenso unitario, di cui all'art. 2 del soprarichiamato decreto legislativo n. 926 e successive modificazioni, nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi, delle indennità di carovita e delle pensioni dei funzionari statali di pari grado;

Ritenuto che, per la determinazione di un compenso che, in confronto all'attuale, risulti più adeguato alle mutate condizioni economiche generali, ricorrono le circostanze suaccennate;

Decreta:

Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati con coeff. di stipendio 970 L. 3600;

per gli ex impiegati con coeff. di stipendio 900 L. 3200;

per gli ex impiegati con coeff. di stipendio 670 L. 3000;

per gli ex impiegati con coeff. di stipendio 500 L. 2500;

per gli ex impiegati con coeff. di stipendio 402 L. 2000;

per gli ex impiegati con coeff. di stipendio inferiore al 402 L. 1500.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data del presente decreto, ma che non siano ancora espletati.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1965
Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 188

(4694)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 12180 in data 23 aprile 1964 dell'Amministrazione provinciale di Udine concernente la classificazione a provinciali delle strade:

1) « di Mortegliano »: da innesto Strada statale n. 56 « di Gorizia » a Manzano per Percoto-Persereano-Lauzacco-Risano-Lavariano ad innesto Strada statale n. 353 « della Bassafriulana » a Mortigliano	Km.	17,650
2) « di Uccea »: da Vedronza per Uccea al confine di Stato con la Jugoslavia verso Saga	»	18,300
3) « dell'Aussa-Corno »: da innesto provinciale « Maranense » a Porto Nogaro alla foce dell'Aussa-Corno	»	7,100
Totale . . .	Km.	43,050

Visto il voto in data 29 aprile 1965, n. 677, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola sono in possesso dei requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade: 1) « di Mortegliano » di Km. 17,650; 2) « di Uccea » di Km. 18,300; 3) « dell'Aussa-Corno » di Km. 7,100, di cui alle premesse, per un totale complessivo di Km. 43,050, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(4671)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1965.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1958, n. 2591, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1958, n. 41 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia n. 36 del 7 marzo 1958, col quale fu pubblicato lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto che non essendosi provveduto in tempo utile alle conseguenti altre incombenze intese a dare pubblicità a detto decreto, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è ordinato:

a) il deposito dello schema del secondo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Reggio Emilia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d)* in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Reggio Emilia

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Rio Garzoli (infl. n. 93)	Enza	Ramiseto	Dallo sbocco fino al confine della Provincia compresi i rami in cui si divide

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(4607)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1965.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Italiano di Previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dall'« Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1961.

Roma, addì 2 luglio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(4770)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma numero 1.3314 datata 14 maggio 1965 con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè collocato a riposo — il dott. Di Benedetto Clinio, membro della citata Commissione quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, con il dott. Velardi Enrico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Velardi Enrico è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma — quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura — in sostituzione del dott. Di Benedetto Clinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6394/4298 in data 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 1965 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 28), è stata determinata in via definitiva in L. 219.123 (lire duecentodiciannovemilacentoventitre) l'indennità residua per le particelle boschive di complessivi ettari 9.73.60 espropriate in agro del comune di Sutri (Viterbo) nei confronti della ditta SILENZI Maria Antonietta fu Oreste e trasferite in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3549, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto residuale indennizzo nella misura di L. 126.548 (lire centoventiseimilacinquecentoquarantotto).

La predetta indennità residua e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 345.000 (lire trecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità residua e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 10 aprile 1965.

(4595)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del Consorzio di bonifica dei colli di Tortoreto e Sant'Omero, con sede in Nereto (Teramo)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965 al registro n. 10, foglio n. 105, è stato ampliato il Consorzio di bonifica dei colli di Tortoreto e Sant'Omero, con sede in Nereto (Teramo), mediante l'aggregazione di una zona di ha. 3.291.00 ricadente in provincia di Teramo.

(4941)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nella intestazione del certificato sanitario Modello I, allegato alla Ordinanza ministeriale 1° giugno 1965, riguardante: « Norme per gli scambi di animali bovini e suini e di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine tra l'Italia e gli altri Paesi membri della Comunità economica europea », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1965, n. 156, ove è detto: « Bovini da allevamento o da riproduzione », leggasi « Bovini da allevamento o da produzione ».

(5032)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura umanistica » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Letteratura umanistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5049)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Aldo Camerano, nato a La Spezia il 4 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Genova l'11 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(4895)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Carlo Cevolani, nato a Casumaro di Cento (Ferrara) il 5 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara il 24 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(4916)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di specializzazione in Radiologia

Il dott. Aldo Del Vescovo, nato a Marino (Roma), il 26 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di specializzazione in Radiologia rilasciatogli dall'Università di Roma il 7 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4919)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 21 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,70	624,70	624,71	624,70	624,77	624,71	624,75	624,77	624,72
$ Can.	576,01	576,10	576,50	576,15	575,80	576,12	576,24	576,10	576,12	576 —
Fr. Sv.	144,62	144,74	144,82	144,76	144,73	144,65	144,77	144,60	144,65	144,72
Kr. D.	90,05	90,06	90,10	90,065	90 —	90,06	90,059	90,08	90,06	90,06
Kr. N.	87,31	87,31	87,36	87,33	87,30	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,12	121,06	121,07	121,07	120,80	121,08	121,07	121,10	121,08	121,10
Fol.	173,45	173,49	173,48	173,505	173,40	173,46	173,4825	173,47	173,46	173,46
Fr. B.	12,58	12,59	12,5920	12,5880	12,5885	12,58	12,5895	12,60	12,58	12,58
Franco francese	127,48	127,49	127,48	127,49	127,45	127,49	127,49	127,50	127,49	127,49
Lst.	1743,18	1743,40	1743,20	1743,50	1742,75	1743,30	1743,50	1743,30	1743,30	1743,40
Dm. occ.	155,95	155,91	155,85	155,809	155,85	155,96	155,89	156 —	155,96	155,93
Scell. Austr.	24,21	24,31	24,21	24,21125	24,20	24,21	24,213	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,75	21,92	21,75	21,7325	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 21 luglio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,10
Redimibile 3,50 % 1934	96,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,71
1 Dollaro canadese	576,195
1 Franco svizzero	144,765
1 Corona danese	90,062
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	121,07
1 Fiorino olandese	173,494
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1743,50
1 Marco germanico	155,892
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,741

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il temi sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1965
Registro n. 40 Difesa-Marina, foglio n. 12

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo . .	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica . .	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1) . .	—	min. 20	2

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª: I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.

b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno.

c) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.

b) Società internazionale generale e particolare.

c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.

b) Organi di funzione.

c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale :

a) Concetto e fattori costitutivi.

b) Elementi accessori.

c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª.

a) Atto illecito internazionale, concetto.

b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.

c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.

b) Trattativa per intromissione di terzi.

c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza.

b) Il Consiglio economico e sociale.

c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.

b) Competenza.

c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al

concorso per esami, a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 22 luglio 1965.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano.

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) ..

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università o Istituto Superiore nell'anno accademico con la votazione di .; di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. ., li . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo

(4987)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato per la prova facoltativa di lingua tedesca in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo statuto giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 163/P.2.1.1. del 19 dicembre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'interprete superiore De Angelis Mario è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(4718)

Avviso relativo alla pubblicazione di modifiche alle graduatorie di merito e degli idonei, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova.

Il Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 11 del 15 giugno 1965 (parte 1ª e 2ª) ha pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1965, n. 2603, che apporta modifiche alle graduatorie di merito e degli idonei, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, bandito con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421.

(4979)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantanove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 154, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantanove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1965, registro n. 22, foglio n. 393, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduta l'unita lettera, in data 3 aprile 1965, con la quale il dott. Ribechi Achille ha rassegnato le dimissioni da segretario della Commissione medesima, a causa del suo trasferimento dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi a quella degli scambi culturali;

Decreta:

In sostituzione del dott. Ribechi Achille, dimissionario, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse sono affidate al dott. D'Asaro Giovanni, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1965

Il Ministro GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1965
Registro n. 45, foglio n. 339

(4832)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 151, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1965, registro n. 22, foglio n. 390, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduta l'acclusa lettera, in data 8 aprile 1965, con la quale il dott. D'Asaro Giovanni ha dichiarato di non poter assolvere le funzioni di segretario della Commissione medesima, perchè ha chiesto di partecipare al concorso in parola una sua parente di 4° grado;

Decreta:

In sostituzione del dott. D'Asaro Giovanni, rinunciatario, le funzioni di segretario della Commissione del concorso indicato nelle premesse sono affidate al dott. Fazio Domenico, direttore di sezione nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Registro n. 45, foglio n. 144

(4833)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1964, registro n. 12 Interno, foglio n. 180, con il quale venne indetto il concorso a ventotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Masella dott. Vincenzo, vice prefetto.

Componenti:

Giuliani dott. Girolamo, ispettore generale degli archivi di Stato;

Califano prof. dott. Elio, sovrintendente-direttore capo di 2a classe;

Antonelli dott. Giovanni, sovrintendente-direttore capo di 2a classe;

Giaccone dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dall'archivista di Stato Pusceddu dott. Fausto.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Registro n. 21 Interno, foglio n. 349

(4785)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9738 del 10 dicembre 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei seguenti Comuni e Consorzi di comuni: Consorzio Vibo Valentia, Sant'Onofrio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi; comune di Nicastro;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Catanzaro, dell'Ordine provinciale dei medici, e dei Comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario, per le sedi di cui in premessa, è così costituita:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Mattia dott. Silvio, direttore di sezione della Prefettura di Catanzaro;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene, Università di Messina;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di patologia medica, Università di Messina;

Lania dott. Antonio, medico provinciale di Reggio Calabria;

Martelli prof. dott. Tommaso, ufficiale sanitario di Roma.

Segretario:

Anile dott. Luigi, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La predetta Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 2 luglio 1965

(4761) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.